

**ACCESSO DI ISCRITTO ALL'ELENCO SI PERSONE DISABILI A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VISITA MEDICA CUI IL MEDESIMO SI È SOTTOPOSTO NONCHÉ A TUTTA QUELLA AFFERENTE IL RELATIVO ITER AMMINISTRATIVO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE**

**Ricorrente:** ..... ..

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Provinciale INPS di .....

**FATTO**

Il sig. ....., iscritto nell'elenco delle persone disabili di cui alla legge 68/99, ha partecipato ad una procedura di collocamento mirato presso Poste Italiane S.p.a., mediante assunzione nominativa, al termine della quale è stato scelto come candidato da inserire nell'azienda. Successivamente, a seguito di richiesta di verifica urgente della compatibilità lavorativa, egli si è sottoposto a visita medico legale presso l'INPS di ....., la quale con raccomandata del 3 agosto 2016, comunicava al sig. .... la propria idoneità a svolgere le mansioni relative al profilo per il quale era stato prescelto. Trasmetteva, contestualmente, il relativo verbale di accertamento.

Inaspettatamente, cinque mesi dopo, riceveva dalla Provincia di ..... – Ufficio Lavoro Formazione Politiche Sociali una nota in cui il predetto Ufficio, dichiarando non aver mai ricevuto dal Centro Medico legale dell'Inps il verbale di accertamento dell'idoneità lavorativa, revocava il nulla osta per l'incarico in oggetto.

Il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., presentava pertanto istanza di accesso datata 21 dicembre 2016 chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa alla visita medica cui il medesimo si era sottoposto nonché a tutta quella afferente il relativo iter amministrativo al fine di verificare l'avvenuta consegna alla Provincia di ..... del verbale di accertamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... per il tramite dell'avv. .... ha adito la Commissione, con ricorso del 10 febbraio 2017, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione nota dell'amministrazione resistente nella quale la medesima dichiara di aver consegnato a mani, presso l'Ufficio Lavoro e Formazione e Politiche Sociali della Provincia di ....., il verbale di visita medico legale di cui al presente ricorso.

**DIRITTO**

In merito al gravame presentato dal sig. ....., la Commissione ritiene certamente sussistente il diritto del medesimo all'accesso in quanto i documenti richiesti attengono ad un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente. In tale tipologia di accesso cd.

“endoprocedimentale”, che trova previsione e regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell’efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione ed estrarne copia.

Preso atto della nota inviata dall’amministrazione resistente nella quale si dà atto dell’avvenuta consegna del verbale di visita medico legale effettuato dal ricorrente, la Commissione osserva che l’istanza di accesso non si limitava alla richiesta del solo verbale de quo ma si estendeva a tutta la documentazione relativa alla visita medica nonché a tutta quella afferente il relativo iter amministrativo al fine di verificare l’avvenuta consegna alla Provincia di ..... del verbale di accertamento. Pertanto, qualora l’accesso avvenuto non fosse completamente soddisfacente delle ragioni del ricorrente l’amministrazione dovrà pertanto consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta nell’istanza presentata.

#### PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, preso atto della nota dell’amministrazione resistente di avvenuta consegna del verbale di visita medico legale, accoglie il ricorso in via precauzionale con riferimento a tutta la documentazione oggetto di istanza, e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)